

RELAZIONE

Divisione IV.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

N. 8087/8096

Roma, li 11 novembre 1923

OGGETTO

GENOVA - Costruzione  
strada Piazza Portello  
Piazza Corvetto -  
Dichiarazione d'urgenza  
e di indifferibilità

Per l'esecuzione del tronco di strada galleria  
Piazza Portello - Piazza Corvetto il Comune di Genova  
ha avanzata domanda perchè i relativi lavori siano di-  
chiarati urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art.  
39 del R. D. 8 febbraio 1923 N. 422.

Non risultando però che vi fossero ragioni intrin-  
seche nell'opera, gravi e di particolare contingenza,  
da giustificare l'eccezionale provvedimento richiesto  
dal Comune, non si ritenne di accogliere l'istanza sud-  
detta, suggerendo di condurre piuttosto a termine con  
sollecitudine l'istruttoria ordinaria per giungere al-  
la dichiarazione di pubblica utilità.

Il Comune ha però insistito nella sua domanda, a  
causa del traffico sempre crescente che rende difficile  
la viabilità, considerato anche che il tronco di stra-  
da in parola non è che la prosecuzione di un altro pre-  
cedente, Piazza della Zecca - Piazza Portello, i cui  
lavori, già in corso, rendono in tal modo possibile la  
risoluzione del problema della comunicazione tra la  
parte orientale ed occidentale della città.

Giova premettere in linea di fatto l'intera arte-  
ria di comunicazione (strada galleria) fra Piazza del-  
la Zecca e Piazza Corvetto venne divisa in due tratti.  
L'uno, quello in esame, da Piazza Corvetto a Piazza  
Portello, l'altro, in corso d'esecuzione, da Piazza Por-  
tello a Piazza della Zecca. Per l'esecuzione di que-  
st'ultimo il Comune ottenne la dichiarazione di urgen-  
za nel settembre 1922 sotto l'impero delle disposizioni  
eccezionali e transitorie dell'art. 26 del R. D. 6  
febbraio 1919 N. 107 - Successivamente ottenne la di-  
chiarazione di pubblica utilità con D. M. 14 dicembre  
1922, il quale però è stato impugnato per illegittimità  
alla IV. Sezione del Consiglio di Stato, innanzi alla

RAPU

A S. E.

il Ministro dei LL. PP.

per il Consiglio Superiore

quale tuttora pende.

Così stando le cose, prima di adottare ulteriori determinazioni, si ritiene opportuno promuovere sulla questione il parere del Consiglio Superiore dei LL. PP. e si sono pertanto fatti trasmettere gli atti di progetto dell'opera, gli avvisi di pubblicazione, i relativi referti e gli atti di opposizione per esaminare la questione col concorso di tutti gli elementi di fatto.

Dall'esame dei detti documenti è risultato che tre opposizioni, e precisamente dalla Signora Francesca Ferro, dall'Ingegnere Maria Giuseppe Mongiardino e dall'Avvocato Davide Chiassone, sono state presentate durante la pubblicazione del progetto, con le quali si contesta la necessità di espropriare gli immobili di proprietà delle ditte suddette, sostenendo la possibilità di far seguire un altro percorso alla strada.

Il Comune le ha respinte con deliberazione 10 ottobre 1923.

Agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, la documentazione prodotta non sarebbe completa, mancando, tra l'altro, il parere del Genio Civile sull'opera e sulle opposizioni, la doppia lettura del Comune per la richiesta del mutuo da contrarre per l'esecuzione dei lavori e la prova, in caso, dell'ottenuto mutuo, o almeno della possibilità di stipularlo al più presto con qualche istituto mutuante. Ma, a parte ciò, interessa esaminare in questa sede più particolarmente la questione della decretazione o meno dell'urgenza dei detti lavori ai sensi dell'art. 39 del citato R. D. 8 - 2 - 923.

Sotto tal riguardo si osserva che in detto articolo è richiamato espressamente l'art. 71 della legge organica sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e pertanto deve trattarsi di casi contenuti entro i rigorosi confini dell'urgenza e dell'indifferibilità ivi stabiliti in modo esemplificativo, ma certamente ben caratterizzati nel fine, così da non far luogo a dubbi allorchè si voglia estendere il provvedimento ad altri casi analoghi -

Peraltro, dalla dichiarazione di urgenza non può derivare in qualunque caso che una occupazione temporanea di immobili, <sup>ma</sup> poichè l'esecuzione dei lavori in parola implica tra l'altro anche la demolizione di una casa, si avrebbe con ciò un'occupazione ed un'opera definitiva difficilmente conciliabile coi fini e i limiti segnati dalla legge per l'istituto dell'urgenza.

Per l'occupazione definitiva occorrerebbe in seguito seguire la procedura prescritta dal capoverso dell'art. 73 della legge stessa sulle espropriazioni, e mancando quindi il titolo relativo, o per decorrenza di termini, o, peggio, perchè non si sia in seguito potuto riconoscere la pubblica utili-

tà dell'opera, il rilascio degli immobili riuscirebbe impossibile qualora si fosse già proceduto alla loro demolizione in base ad occupazione provvisoria.

Si aggiunga che, come si è detto, pende un ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro il decreto ministeriale di pubblica utilità, già emesso pel tronco di strada precedente a quello di cui trattasi, Piazza della Zecca - Piazza Portello; ricorso proposto dalla Società Unione Italiana Trams Elettrici, alla quale dovrebbe essere demolita e quindi espropriata la galleria tramviaria per la costruzione del detto tratto di strada Piazza della Zecca - Piazza Portello.

Proponendosi in caso l'annullamento del succitato decreto, sembra che esso potrebbe avere dei riflessi anche nei riguardi dell'utilità dell'esecuzione del secondo tratto di strada in questione.

Nè si può trascurare che il Consiglio Comunale ha deliberato di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità del tronco in esame con imposizione dell'obbligo di contributo dei beni confinanti e contigui, e che questo intendimento deve essere tenuto presente nel giudicare l'opportunità delle espropriazioni e sopra tutto la determinazione del tracciato.

~~Tutto ciò premesso, date però le vive ed insistenti premure del Comune di Genova, perchè sia emessa la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità dei nuovi lavori, per l'insufficienza, i pericoli e l'ingombro della viabilità attuale, si reputa opportuno che sulla domanda del Comune si pronunci ora il Consiglio Superiore dei LL. PP. con riguardo anche alla questione di massima circa i limiti di applicabilità del citato art. 39.~~

ETA tal fine si rimettono gli uniti atti all'E. V. per le Sue determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato *M. J. G. G. G.*

VISTO: si trasmetta la suestesa relazione con gli atti di corredo all'ON. Consiglio Superiore dei LL. PP. per esame e parere.

ROMA, 18 novembre 1913

IL MINISTRO

*M. J. G. G.*